



Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica dell'11 agosto 2017

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007¹ sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

La voce di tariffa 2001.1010 è sostituita dalla versione qui appresso:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2001. 10 10	Cetriolini, in recipienti eccedenti 10 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.—

Sono aggiunte le voci di tariffa 5208.1200 e 5208.1300 secondo la versione qui appresso:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5208. 12 00 13 00	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone	per la fabbricazione di supporti per abrasivi	—.10

¹ RS 631.012

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2017.

11 agosto 2017

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer